



N.  
V.

REG.PROV.CAU.  
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna  
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2015, proposto da:

$\frac{c}{f}$  OMISPIB  $\frac{c}{f}$  rappresentato e difeso dall'Avv. Maria  
 $\frac{c}{f}$  OMISPIB  $\frac{c}{f}$ , con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in  
Parma, piazzale Santaflora n. 7;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso  
la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via Guido Reni 4;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

del decreto prot.n.40/AREAl del 1 aprile 2015 con il quale il  
Prefetto di Reggio Emilia ha respinto il ricorso del ricorrente  
in data il 10/12/2014 verso il provvedimento del Questore di

Reggio Emilia del 6/11/\_014 con cui è stato disposto il divieto di fare ritorno per tre anni nel territorio del Comune di Reggio Emilia; del provvedimento del Questore di Reggio Emilia in data 6/11/2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. pr. c. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il dott.  $\frac{c}{o}$   $\frac{DellePis\ o}{o}$  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il divieto di far ritorno nella provincia per un periodo di anni 3 adottato dal Questore di Reggio Emilia;

che il ricorrente censura entrambi i provvedimenti deducendo, sostanzialmente, il difetto dei presupposti, la lacunosità dell'istruttoria condotta e l'inattendibilità del supporto motivazionale basato su precedenti di polizia risalenti nel tempo;

Considerato che detti provvedimenti, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sembrano fondarsi su una puntuale analisi della condizione personale del ricorrente ritenuto essere contiguo al mondo della prostituzione (come pare confermare lo stesso interessato quando si qualifica fornitore di capi di abbigliamento per *sex street workers*), nonché, sull'assenza di documentati mezzi di sostentamento provento di attività legale (come, peraltro, pare confermare la proposta istanza di ammissione al gratuito patrocinio); Valutato che, ad un primo sommario esame, i giudizi dell'Amministrazione sembrano essere coerenti con le acquisizioni istruttorie e privi di evidenze tali da far ritenere un travalicamento dei canoni di congruità e ragionevolezza;

Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso non sia assistito dal prescritto *fumus* e che, pertanto, non ricorrano i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, respinge l'istanza di sospensione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17

settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radest, Presidente

go Di Benedetto, Consigliere

larco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

L PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**QUESTURA DI MCDENA**  
**DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE**

**ERBALE DI NOTIFICA**

In data 3/02/2016 alle ore 13:30

io sottoscritti Uff. e Ag. di P.G. abbiamo notificato  
il presente atto 0 M I S S I S

mediante consegna di copia a mani proprie  
= L.C.S.

per ricevuta 0 M I S S I S l' 5.0 Ag. di P.G.